



Università degli Studi
di Genova
Il Garante dell'Ateneo

RELAZIONE

Agli Organi di governo e alla Commissione paritetica di Ateneo
sull'attività svolta nell'anno accademico 2015/2016

Genova, dicembre 2016

Luigi Francesco Meloni

PREMESSE

In ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto di Ateneo, a conclusione dell'anno accademico 2015/2016, presento la relazione sull'attività svolta da questo Ufficio.

Ritengo utile, ancora una volta, riassumere sommariamente il ruolo e le funzioni dell'Ufficio che rappresento, per una puntuale conoscenza di esso da parte di coloro che procederanno alla lettura della relazione.

La fonte normativa, cui si deve fare riferimento, è l'art. 31 del vigente Statuto, il quale dispone che il Garante "esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università" comunicando, a conclusione dell'istruttoria "le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo".

L'approfondimento interpretativo di tale norma ha permesso di meglio delineare i caratteri propri di questo Ufficio che, pur illustrati nelle precedenti relazioni, ritengo utile ulteriormente segnalare:

- la figura del Garante di Ateneo, benché non dotata di una posizione di indipendenza, è collocata in posizione di terzietà e, quindi, di autonomia rispetto all'apparato al quale appartiene;
- mentre la risposta del Garante all'esponente appare obbligatoria ("comunica le proprie osservazioni."), l'informazione ai terzi interessati va valutata secondo un criterio opportunità ("...qualora ne ravvisi l'opportunità);

la prassi e gli studi in proposito inducono a ritenere che mentre al soggetto esponente viene fornita una semplice comunicazione, all'Ufficio interessato viene trasmesso un atto comprensivo di considerazioni conclusive sull'affare trattato, conclusioni che costituiranno per l'Amministrazione ulteriori elementi di valutazione, peraltro non vincolanti:

- in tal modo, il Garante appare dotato anche di una funzione di controllo, benché sprovvisto delle tipiche sanzioni amministrative, quali l'annullamento dell'atto o la sua inefficacia, unitamente ad una funzione di collaborazione, tutt'altro che confliggente con quella di controllo, ed anzi, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sua tipica estensione.

In definitiva, a voler sintetizzare significativamente il ruolo del Garante, merita riportare letteralmente, da “Legislazione Universitaria” (2009, pag. 95), che “Il Garante di Ateneo pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell’agire amministrativo dell’Ateneo. Il suo intervento è una risposta alle anomalie, disfunzioni, omissioni, ritardi degli uffici, sia del personale docente che del personale tecnico-amministrativo, su istanza di chi si ritenga leso da siffatte circostanze, ma anche d’ufficio”.

E’ dunque, questo il compito che mi è stato assegnato e che mi impegno a svolgere con vivo interesse e dedizione.

L'ATTIVITA'

Nel corso dell'anno accademico 2015/2016 sono state trattate e concluse n. 19 pratiche (poiché una osservazione riguardante lo stesso argomento è stata formulata dallo stesso docente e successivamente ripresentata). Di esse n. 10 riguardano studenti, n 4 personale tecnico-amministrativo e n. 5 docenti.

Le pratiche vengono enumerate qui di seguito con l'indicazione per ciascuna di esse del rispettivo oggetto; quelle indicate in carattere neretto concernono gli argomenti ritenuti di maggiore interesse, dei quali si è poi data ampia illustrazione nel successivo capitolo delle "Osservazioni".

Numero Pratica	a.a. 2015/16	<u>OGGETTO</u>
1	Osservazioni Pag. 11	<p><i>Istanza di un dipendente dell'Ateneo il quale lamenta il fatto che un collega, da circa due anni, con scopo di proselitismo, gli invia, durante l'orario di ufficio, comunicazioni telefoniche dirette a sollecitare la frequentazione a riunioni della loro associazione. Il medesimo istante richiama le norme del codice etico che regolano i rapporti tra le persone che operano all'interno dell'Ateneo.</i></p> <p><i>Tali norme, di carattere sia sostanziale sia procedimentale, per l'importanza che rivestono e, pertanto per l'utilità della loro conoscenza, vengono riportate nel capitolo "Osservazioni".</i></p> <p><i>Su tale pratica già considerata conclusa nello scorso a.a., a seguito di precise indicazioni, il Garante, delegato, ai sensi dell'art. 17 del Decreto n. 497 del Rettore, per la istruttoria, procedeva all'audizione di entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda. I relativi verbali venivano trasmessi al Rettore, al quale venivano altresì segnalati, appunto, l'art. 17 del Codice Etico, già menzionato, nonché l'art. 3 del medesimo Codice nelle sue diverse ipotesi.</i></p> <p><i>Il medesimo Rettore, con atto del 22 gennaio 2016 comunicava al Garante che non riteneva necessario procedere con ulteriori atti.</i></p> <p><i>Il medesimo Garante con atto 29 gennaio 2016, ritenendo che "nell'ipotesi in cui non siamo emersi nell'istruttoria elementi idonei ad accertare la responsabilità per i fatti contestati si dispone l'archiviazione", conformemente a quanto deciso dal Magnifico Rettore, dichiarava chiusa la pratica e mandava alla Segreteria per la relativa informazione ai soggetti interessati.</i></p> <p><i>Il procedimento veniva pertanto archiviato.</i></p>
2		<p><i>Istanza di una docente, la quale lamenta che le procedure adottate per l'attivazione del concorso sotto indicato e per lo svolgimento dello stesso non siano state del tutto corrette.</i></p> <p><i>In particolare, richiama l'attenzione sul fatto che l'Ateneo ha inizialmente bandito un concorso di ricercatore a tempo determinato per un settore scientifico disciplinare e che, successivamente alla scadenza, il medesimo ateneo, ha emanato un ulteriore bando, con il quale, a causa di mero errore materiale, veniva modificata la procedura di selezione finalizzata al conferimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, e venivano riaperti i termini di iscrizione al bando.</i></p>

		<p><i>Il garante, dopo le necessarie verifiche effettuate presso l'area del Personale, inviava per conoscenza alla docente i chiarimenti forniti dalla Dirigente dell'Area Personale in data 21.12.2015, esprimendo un parere favorevole sul suo contenuto.</i></p> <p><i>Il Garante disponeva quindi l'archiviazione della pratica.</i></p>
3	Osservazioni Pag. 12	<p><i>Segnalazione iniziale da parte di un docente relativamente alla pubblicazione, nel relativo sito di Ateneo, di immagini che mostrano modelli americani in vere o finte aule o campus di oltre oceano.</i></p> <p><i>Il garante dopo i necessari approfondimenti riceveva assicurazione che l'unica foto in discussione era stata a suo tempo sostituita.</i></p> <p><i>Ulteriore segnalazione da parte dello stesso docente relativa alla richiesta di verifica dell'esatta provenienza di tutte le immagini pubblicate sulla frontpage del sito di Ateneo, al fine di verificarne l'open access oppure se è stato pagato l'eventuale copyright.</i></p> <p><i>Su tale richiesta di verifica il Garante procedeva ai necessari approfondimenti presso il Coordinatore della Commissione del sito web di Ateneo che ha fornito dettagliate spiegazioni peraltro riportate nel capitolo "Osservazioni".</i></p> <p><i>Il Garante considerando esaustive le spiegazioni fornite disponeva l'archiviazione della pratica.</i></p>
4		<p><i>Istanza di una studentessa, frequentante l'ultimo anno di Scienze Infermieristiche, che, a seguito di un blocco derivante dalla mancata frequenza degli ultimi tre giorni di tirocinio nell'U.O., chiede se può laurearsi in un'altra Università per evitare di perdere la sessione di laurea conseguente a detta assenza peraltro contestata dalla coordinatrice.</i></p> <p><i>Nell'auspicio che la vicenda potesse avere esito favorevole per la studentessa, il Garante, a seguito di consultazione intervenute con l'Area didattica e studenti, concordava sulla possibilità di considerare un trasferimento ad altra Università.</i></p>
5	Osservazioni Pag. 14	<p><i>Istanza di una studentessa che frequenta il secondo anno di Farmacia e che presenta il piano di studi inserendo l'esame di Fisica che non ha potuto sostenere nel precedente anno accademico poiché ritenuto, dalla Commissione Piani di Studi, non razionale dal punto di vista della consequenzialità dell'apprendimento.</i></p> <p><i>Nelle "Osservazioni" viene riportata la precisazione fornita dal Presidente del Consiglio Corso di Studi dei corsi di laurea Magistrale in Farmacia e CTF, peraltro condivisa dal Garante.</i></p>

6		<p><i>Istanza di un tecnico-amministrativo, in servizio presso l'amministrazione centrale, che chiede delucidazioni sull'idoneità dei titoli culturali e professionali, ai quali si fa riferimento sia nel D.D.G. n. 9840 (art. 5, categorie B, C, D, punto 5), sia nell'accordo tra la parte pubblica e la parte sindacale sui criteri della progressione orizzontale del personale tecnico-amministrativo per l'anno 2015.</i></p> <p><i>Il Garante ha assunto informazioni presso i competenti uffici ed ha appreso che la vicenda si è conclusa in maniera favorevole al ricorrente.</i></p>
7	<p>Osservazioni Pag. 15</p>	<p><i>Istanza di studentessa trasferita dall'Università di Bologna che vorrebbe accedere alla tabella delle corrispondenze concernenti il riconoscimento delle carriere universitarie pregresse che afferma non espone dal dipartimento interessato a norma dell'art 21 c. 4 del regolamento didattico di Ateneo.</i></p> <p><i>Rivendica il diritto di essere iscritta al terzo anno, iscrizione che avrebbe dovuto mantenere anche nel caso di trasferimento dall'università di Bologna a quella di Genova.</i></p> <p><i>Ritiene diritto dello studente lavoratore presentare lo stesso programma di esame degli studenti frequentanti.</i></p> <p><i>In particolare desidera conoscere le motivazioni per cui vengano fatti ripetere gli stessi esami già sostenuti nel precedente corso di laurea.</i></p> <p><i>Il garante dopo i necessari approfondimenti ritiene esaurienti le motivazioni dettagliate fornite dal coordinatore del Corso di studi che vengono riportate nel capitolo "Osservazioni".</i></p>
8	<p>Osservazioni Pag. 17</p>	<p><i>Istanza di personale tecnico amministrativo che denuncia un fatto che ha lesa e ferita la dignità della sua persona.</i></p> <p><i>Il garante, a seguito di colloqui riservati, considerato il fermo intervento del Direttore del Dipartimento su tale tematica, il cui testo viene riportato nelle "Osservazioni", nonché la volontà del richiedente, ha archiviato la pratica.</i></p>
9		<p><i>Istanza di un docente che lamenta di essere stato lesa nel suo diritto all'informazione non avendo la possibilità di conoscere le valutazioni didattiche di un corso integrato da lui tenuto, in quanto il programma vigente non prevede l'accesso alle valutazioni che lo riguardano, poichè le valutazioni risultano essere complessive per tutto il corso integrato.</i></p> <p><i>Il garante a seguito di numerosi approfondimenti, precisa al ricorrente che tutte le regole seguite dal programma sono state concordate con il gruppo di lavoro per il sistema di rilevazione della valutazione della didattica di Ateneo e avallate dal Presidio della <u>Qualità</u>; ogni anno le Scuole</i></p>

		<p>possono proporre modifiche al programma, modifiche che per essere applicate, se tecnicamente possibili, devono essere approvate dallo stesso Presidio di Qualità.</p> <p>Il garante, nel caso il ricorrente non ritenesse sufficienti i chiarimenti forniti, suggerisce di rivolgersi direttamente al prorettore per la formazione.</p> <p>E' stato reso noto al Garante che la suddetta procedura è stata modificata su indicazione della relativa Scuola a partire dall'a.a. 2016/17.</p>
10	Osservazioni Pag. 18	<p>Istanza di un docente convenzionato con l'Ospedale San Martino per ciò che riguarda l'attività clinica, che chiede un parere sul possibile riconoscimento di attività di reperibilità da lui svolta, che peraltro è stata riconosciuta ad un collega ospedaliero (a seguito di accordo stragiudiziale).</p> <p>Il Garante dopo i necessari approfondimenti della tematica ritiene esaurienti le spiegazioni fornite dall'ufficio "Personale convenzionato con il SSN" che vengono riportate nel capitolo "Osservazioni".</p>
11		<p>Un dottorando si rivolge al Garante per chiedere che venga riesaminata la decisione assunta dal collegio docenti del dottorato da lui frequentato che ha rigettato la sua istanza di ulteriore proroga per la discussione della tesi.</p> <p>Il coordinatore del dottorato aveva infatti comunicato all'interessato che detta sua richiesta era stata rigettata in quanto il regolamento non prevede possibilità di proroghe oltre la terza.</p> <p>Sulla tematica sono intercorsi numerosi contatti tra Garante e competenti Uffici dell'Ateneo per meglio delineare gli effettivi contorni della questione dai quali è emerso che l'interessato non aveva chiesto la terza proroga nei termini previsti.</p> <p>I competenti uffici pertanto riferiscono al Garante – previo accordo con il coordinatore del corso di dottorato - di avere considerato la possibilità di concedere una proroga, oltre i termini - a condizione che la prova finale avvenga solo qualche mese dopo la scadenza di luglio 2016 ovvero nel mese settembre 2016.</p> <p>Il Garante trasmetteva tale conclusione – condividendola – all'istante.</p> <p>L'iter si è concluso con l'accettazione, da parte dell'istante, della tempistica proposta.</p>
12		<p>Istanza di una studentessa che lamenta la mancata registrazione di un esame da lei sostenuto nell'anno accademico 2011-2012. In particolare fa presente che, nel medesimo anno, aveva effettuato il trasferimento dalla facoltà di giurisprudenza di Genova all'università Lumsa di Roma e che, alla data della richiesta, mancava ancora la registrazione di un esame che impediva alla studentessa il conseguimento del diploma di laurea.</p>

		<p><i>Il Garante si è interessato al caso e, grazie alla collaborazione degli uffici, si è pervenuti ad una rapida soluzione della problematica.</i></p> <p><i>La pratica è stata archiviata.</i></p>
13		<p><i>Istanza di uno studente che chiede venga accettata, la copia ISEE-U, presentata in ritardo a causa di gravi problemi familiari.</i></p> <p><i>L'ufficio, debitamente contattato, aveva già richiesto la necessaria documentazione per riesaminare la domanda, che peraltro, è stata accolta.</i></p> <p><i>Il garante ha archiviato la pratica.</i></p>
14		<p><i>Istanza di una dipendente che lamenta il fatto che un dipendente scrive mail a tema libero sulla lista genua all su argomenti che non riguardano la vita dell'ateneo.</i></p> <p><i>La dipendente chiede al garante di rivolgersi ai responsabili di genua-all affinché si dissocino da affermazioni che riguardano la persona anche con l'invito al dipendente a non reiterare dette affermazioni.</i></p> <p><i>Il Garante, riferendosi alle mail richiamate, afferma che le stesse riguardano argomenti tuttora oggetto di dibattito pubblico che coinvolgono temi ancora in discussione.</i></p>
15		<p><i>Istanza di uno studente che segnala la presunta violazione da parte di un docente dell'art. 15 comma 3 del regolamento didattico per la mancata notifica agli studenti dell'esito della prova scritta entro il periodo prescritto di 30 giorni.</i></p> <p><i>Il docente spiega che il ritardo è dovuto al sovrapporsi di numerosi impegni sia istituzionali che di ricerca e riferisce di essersi già scusato con gli studenti nel corso di un appello straordinario. Ha assicurato che i risultati sono stati forniti entro la stessa settimana.</i></p> <p><i>Il Garante ha archiviato la pratica.</i></p>
16		<p><i>Istanza di uno studente straniero, che si ritiene leso nel proprio diritto di iscrizione ad un corso di laurea presso questo ateneo non vedendosi riconosciuto il titolo di studio di scuola media superiore. Il ricorrente ha già conseguito una laurea in Scienze Internazionali e diplomatiche presso il nostro ateneo.</i></p> <p><i>Il garante chiedeva alla coordinatrice del corso di studi che si tenesse conto che lo studente - avendo già conseguito il diploma di laurea presso questa università - ha sicuramente completato la sua formazione culturale che si presume idonea all'iscrizione al Corso di Laurea richiesto.</i></p> <p><i>La coordinatrice del corso ha comunicato che la problematica è stata superata anche a seguito di una segnalazione effettuata dai competenti uffici.</i></p> <p><i>Il garante ha archiviato la pratica.</i></p>

17	Osservazioni Pag. 19	<p><i>Istanza di una studentessa che chiede il ricalcolo dei contributi studenteschi per l'anno accademico 2015/2016. Dopo approfonditi contatti con il Settore Anagrafe reddituale, tasse e contributi, Benefici Universitari, al quale ha chiesto di voler esaminare la richiesta alla luce della documentazione prodotta, il Garante concorda con le precisazioni fornite dalla Dirigente che, per l'interesse che rivestono, riporta nel capitolo "Osservazioni".</i></p> <p><i>Il Garante ha dichiarato chiuso la procedura.</i></p>
18		<p><i>Istanza di uno studente fuori corso iscritto a seconda laurea che, non riuscendo a superare l'esame di lingua inglese, peraltro obbligatoria per corsi di laurea scientifici, chiede se sia possibile mutuare tale disciplina con altra. Il garante inoltra, per competenza, la domanda al Preside della Scuola che a sua volta ha inoltrato al presidente del consiglio del corso di studi.</i></p> <p><i>Il Garante ha archiviato la pratica.</i></p>

OSSERVAZIONI

Pratica n. 1

Istanza di un dipendente dell'Ateneo che lamenta il fatto che un collega, da circa due anni, con scopo di proselitismo, gli invia, durante l'orario di ufficio, comunicazioni telefoniche dirette a sollecitare la frequentazione a riunioni della relativa associazione. Il medesimo istante richiama le norme del codice etico che regolano i rapporti tra le persone che operano all'interno dell'Ateneo.

Tali norme, di carattere sia sostanziale sia procedimentale, per l'importanza che rivestono e, pertanto per l'utilità della loro conoscenza, vengono di seguito riportate:

Su tale pratica già considerata conclusa nello scorso a.a., a seguito di precise indicazioni, il Garante "... Delegato, ai sensi dell'art. 17 del Decreto n. 497 del Rettore, per la istruttoria, procedeva all'audizione di entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda. I relativi verbali venivano trasmessi al Rettore, al quale venivano altresì segnalati, appunto, l'art. 17 del Codice Etico, già menzionato, nonché l'art. 3 del medesimo Codice nelle sue diverse ipotesi.

Il medesimo Rettore, con atto del 22 gennaio 2016 comunicava al Garante che non riteneva necessario procedere con ulteriori atti.

Il medesimo Garante con atto 29 gennaio 2016 ritenendo che "nell'ipotesi in cui non siamo emersi nell'istruttoria elementi idonei ad accertare la responsabilità per i fatti contestati si dispone l'archiviazione" conformemente a quanto deciso dal Magnifico Rettore, dichiarava chiusa la pratica e mandava alla Segreteria per la relativa informazione ai soggetti interessati.

Il procedimento veniva pertanto archiviato.

CODICE ETICO

.....*omissis*.....

Titolo II - Regole di condotta

Articolo 3 - Rifiuto di ogni forma di discriminazione e vessazione

1. L'Ateneo garantisce a tutte le sue componenti pari dignità e rispetto, senza distinzioni di condizioni personali e sociali.

2. Rifiuta ogni discriminazione, diretta e indiretta, basata su uno o più fattori, quali il genere e l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, le opinioni politiche, sindacali o di qualunque altra natura, le origini etniche e la cittadinanza, la lingua, l'età, le disabilità e le condizioni di salute.

.....*Omissis*.....

6. L'Ateneo rifiuta ogni comportamento vessatorio, specialmente se abituale e protratto nel tempo, inteso come ogni forma di persecuzione psicologica tale da degradare le condizioni di studio e lavoro, o tale da compromettere la salute, la professionalità o la dignità della persona.

.....*Omissis*.....

Pratica n. 3

Ulteriore segnalazione da parte dello stesso docente relativa alla richiesta di verifica dell'esatta provenienza di tutte le immagini pubblicate sulla frontpage del sito di Ateneo, al fine di verificarne l'open access oppure se è stato pagato l'eventuale copyright.

Su tale richiesta di verifica il Garante procedeva ai necessari approfondimenti presso il Coordinatore della Commissione del sito web di Ateneo che ha fornito dettagliate spiegazioni che, considerato l'interesse che il tema presenta, vengono di seguito riportate:

.....omissis.....

Situazione e indirizzi dei siti web di Ateneo.

NORMATIVA

Dal punto di vista normativo, i siti web delle PA sono soggetti a:

- norme relative alla protezione del diritto d'autore (L. 633/1941 e successive modifiche)
- norme sulla tutela legale del software (D.Lgs. 518/92 e successive modifiche)
- norme del codice penale in tema di criminalità informatica
- legge sulla privacy (196/2003)
- norme sull'accessibilità (L.4/2004, D.P.R.75/2005, D.L.179/2012)

La Rete Italiana dell'Università e della Ricerca (GARR) prevede inoltre una Acceptable Use Policy per siti e servizi di enti ad essa affiliati, ospitati su server direttamente collegati all'omonima rete.

In particolare per quanto riguarda:

1. DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore è stato preso in serissima considerazione, tutelando ogni autore come esplicitamente richiesto dall'autore stesso.

Nei casi di fotografie prive di licenza d'uso esplicita, è stata mia premura contattare gli autori e chiedere autorizzazione scritta. A titolo di esempio, ho contattato personalmente gli autori delle fotografie 2, 21, 25, 26. Sempre a titolo di esempio, la redazione web ha contattato gli autori delle fotografie 19 e 23.

Ove possibile, sono state inoltre utilizzate immagini rilasciate nel pubblico dominio. A titolo di esempio, l'immagine 43.

2. IMMAGINI STOCK

Insieme al re-design dei siti web di Ateneo è stata avviata una campagna fotografica di attività e strutture dell'Università di Genova. Completate le fotografie degli interni, con il mese di giugno, inizierà la campagna fotografica degli esterni.

Si realizzerà così un archivio di immagini a servizio della comunicazione web e cartacea del nostro Ateneo, cui attingere all'occorrenza.

Nel frattempo, sono state utilizzate, ove possibile, le immagini già disponibili. A titolo di esempio, le fotografie 4, 10, 11, 13, 14.

Ove ciò si sia rivelato impossibile a causa dell'indisponibilità di immagini a descrizione della notizia in oggetto, si è attinto a immagini stock, acquisite.

Tale prassi, diffusa anche presso altri atenei italiani, risponde a esigenze di comunicazione tese a rendere il messaggio più chiaro e immediatamente fruibile, non a ingannarne il destinatario.

Ad esempio, l'immagine 16 (stock) è stata scelta e utilizzata per corredare un incontro formativo sul tema della disabilità e dell'inclusione lavorativa. Rappresenta quattro persone al lavoro, in un momento di confronto informale intorno a un tavolo, intente a visionare informazioni su un dispositivo mobile. Una di queste persone siede su una sedia a rotelle.

E' un'immagine plausibile per il nostro Ateneo?

Sì, grazie alla cura con cui è stata scelta: i volti, gli arredi, gli abiti, la tecnologia qui raffigurati si ritrovano nel nostro Paese, al nostro tempo, nei nostri uffici.

E' ingannevole in quanto non scattata in un locale dell'Ateneo o in quanto non rappresenta personale di Ateneo?

No, dal momento che non correda le pagine di quattro dipendenti dell'Ateneo sostenendo che questo sia il loro aspetto, né - analogamente - correda la descrizione degli spazi di Ateneo.

Correda la notizia di un incontro formativo su disabilità e inclusione lavorativa!

Promette forse a un potenziale futuro dipendente, magari disabile, che ogni spazio dell'Ateneo sia accessibile?

Che ogni suo collega si muoverà ogni giorno al posto suo per facilitargli la vita?

O che l'Ateneo gli fornirà un tavolo, o uno schermo, esattamente come quelli raffigurati?

Naturalmente no. Non sono questi i messaggi veicolati né dall'immagine, né dal testo e nessuno li riterrebbe plausibili.

Grande cura, tempo e impegno sono stati profusi nella scelta di ogni immagine, stock o di archivio, superata la concitata fase di avvio di fine giugno 2015.

E a seguito della prima istanza pervenuta, si è posta ancor più cura nell'evitare immagini che rappresentassero, anche limitatamente, spazi, attività o persone identificabili come estranei all'Ateneo. Ciò è stato fatto con lo scopo precipuo - nell'occasionale impossibilità temporanea di utilizzare immagini di Ateneo - di evitare qualunque forma di inganno, esplicito o implicito.

Infine non è applicabile l'articolo 515 del Codice Penale (Frode nell'esercizio del commercio), citato dall'istante, che regolamenta l'acquisto di cose mobili e pertanto non pare pertinente.

Forse si voleva invocare il D.Lgs. 145/2007 che all'articolo due definisce pubblicità ingannevole "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente."

Ma in nessuna parte del nuovo sito compare un'immagine ingannevole (stock o di archivio), idonea a indurre in errore le persone e a pregiudicare il loro comportamento. Ove non ancora disponibili immagini di Ateneo, sono state scelte immagini anonime e plausibili. In alcune si intravede, dietro ai soggetti, una libreria. In altre compaiono banchi, computer. Spesso studenti e docenti.

.....omissis.....

Dalle immagini presenti sul nuovo sito si può ragionevolmente desumere che il nostro Ateneo sia frequentato da molte persone, di età e genere differenti, spesso impegnate in attività didattiche e di ricerca, individuali e collettive, che profondano grande impegno nelle proprie attività quotidiane e che ciò a volte le faccia sorridere e sentire soddisfatte della propria scelta.

.....omissis.....

Introdurre comunque una dichiarazione di limitazione di responsabilità (disclaimer), in caso di utilizzo di immagini stock, non mi pare dannoso.

Seppur proprio la totale assunzione di responsabilità circa le nostre parole e le nostre scelte costituisca presupposto di "integrità, correttezza e professionalità", principio fondante del codice etico del nostro Ateneo.

Pratica n. 5

Istanza di una studentessa che frequenta il secondo anno di Farmacia e che presenta il piano di studi inserendo l'esame di Fisica che non ha potuto sostenere nel precedente anno accademico poiché ritenuto, dalla Commissione Piani di Studi, non razionale dal punto di vista della consequenzialità dell'apprendimento.

Di seguito si riportano le precisazioni fornite dal coordinatore del corso di studio.

.....omissis.....

“In relazione alla vicenda della studentessa iscritta al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, ritengo necessario precisare che la stessa è stata recentemente contattata dallo Sportello dello Studente di Farmacia e invitata ad apportare alcune modifiche al Piano di Studio da lei presentato, che non è stato approvato dal Consiglio Unico dei Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (C.T.F.) nella seduta del 29 ottobre 2015 perché ritenuto non razionale dal punto di vista della consequenzialità dell'apprendimento, come d'altra parte sottolineato dalla Commissione Piani di Studio che esamina preliminarmente tutte le pratiche inerenti alla carriera degli studenti.

In particolare, nel caso in oggetto si sono osservate le criticità riscontrate anche in altri piani di studio presentati da tutti quegli studenti che durante il primo anno di corso non avevano assolto agli obblighi formativi aggiuntivi loro attribuiti e che, avendoli poi assolti all'inizio del secondo anno, inseriscono nel piano di studio, in un solo anno, tutti gli insegnamenti previsti per il secondo anno più gli insegnamenti non seguiti nel primo anno. Le conseguenti criticità riscontrate dal Consiglio del Corso di Laurea sono sia logistiche, sia pedagogiche.

Il contemporaneo inserimento, nel piano di studio del secondo anno, di insegnamenti del primo e del secondo anno non è infatti sostenibile, sia in quanto gli orari delle lezioni si sovrappongono, sia soprattutto perché inconciliabile con un percorso didattico razionale e compatibile con le previste propedeuticità (vedasi Regolamento didattico del Corso di Studio).”

Pratica n. 7

Istanza di studentessa trasferita dall'Università di Bologna che vorrebbe accedere alla tabella delle corrispondenze concernenti il riconoscimento delle carriere universitarie pregresse che afferma non esposte dal dipartimento interessato a norma dell'art 21 c. 4 del regolamento didattico di Ateneo.

Rivendica il diritto di essere iscritta al terzo anno, iscrizione che avrebbe dovuto mantenere anche nel caso di trasferimento dall'università di Bologna a quella di Genova. Ritiene diritto dello studente lavoratore presentare lo stesso programma di esame degli studenti frequentanti. In particolare desidera conoscere le motivazioni per cui vengano fatti ripetere gli stessi esami già sostenuti nel precedente corso di laurea.

Considerato l'interesse che riveste la tematica, di seguito vengono riportate le motivazioni fornite dal coordinatore del corso di studio.

.....omissis.....

1) Tabella riconoscimenti (art. 21 c. 4Reg.Did)

Il Regolamento didattico di Ateneo prevede (art 21 comma 4) che vengano pubblicizzati i criteri per la valutazione e il riconoscimento delle carriere pregresse e tali criteri sono specificati e reperibili nell' art. 8 del Regolamento Didattico (Parte Generale) del Corso di Studi SFP *visibile al link*
http://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/RD/2015/9322.pdf:

Art.8 Riconoscimento di crediti

La Commissione Piani di Studio, nominata dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, si occuperà della valutazione delle domande di riconoscimento della carriera pregressa o di corsi singoli equivalenti a insegnamenti che fanno parte dell'offerta formativa del Corso di laurea.

Il numero massimo di CFU, così come definito nell'Ordinamento, riconoscibile ai sensi del DM 16/3/2007 art. 4 riguardante le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, è pari a 12 CFU. Il numero massimo di CFU riconoscibili è di 40 sui 300 previsti per l'intero percorso.

2) Ammissione al terzo anno come avvenuto a Bologna. Le Università italiane godono di autonomia e ciò che è stato deliberato da una Sede non deve obbligatoriamente essere recepito da un'altra. Il fatto che la Sede di Bologna abbia riconosciuto alla dott.ssa Olivieri Elisa 93 CFU è di fatto una scelta locale e autonoma operata a partire solo dall'a.a. 2013/2014.

La dott.ssa Olivieri presso la Sede di Bologna non ha sostenuto alcuna attività formativa del Corso di Studi LM85bis pertanto alla successiva richiesta presentata dalla Stessa alla Sede di Genova si è potuta valutare solo ed esclusivamente la carriera conclusa nella Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche, in parità di trattamento rispetto ad altri studenti con analoga carriera pregressa.

In base a recenti, non ancora formalizzate per iscritto, indicazioni provenienti dall'Ufficio Didattico dell'Ateneo e relative all'ammissione ad anni successivi al primo, la dott.ssa Olivieri avrà la possibilità di presentare istanza per rivedere la sua posizione ammettendola nell'a.a. 2014/2015 al II anno.

3) Diritto a sostenere esame con stesso programma frequentanti.

Con l'introduzione del CFU sono stati sanciti da un lato la dimensione dei carichi di lavoro dall'altra l'importanza della frequenza. Si ricorda, infatti, che 1 CFU corrisponde a 25 ore di lavoro studente di cui almeno il 60% deve essere lavoro individuale e il rimanente 40% lezioni frontali. Nei fatti 1 CFU non potrebbe essere acquisito senza che lo studente abbia frequentato le lezioni. Nella realtà, vista l'alta presenza, almeno negli anni passati, di studenti lavoratori (che per altro possono scegliere il tempo parziale ed usufruire di permessi studio) le Università hanno consentito la sostituzione del 40% di ore frontali non frequentate con altre attività integrative del programma. Consentire ai non frequentanti di sostenere gli esami col programma da frequentanti significa esporli al rischio di sostenere prove (orali o scritte) nelle quali vengano richieste conoscenze e competenze relative a temi trattati a lezione e non necessariamente presenti nei testi. D'altra parte l'assunto formativo prevede che la frequenza faciliti l'apprendimento e l'acquisizione di competenze, mentre la mancata frequenza non può che prevedere l'affrontare un carico di studio supplementare al fine colmare il gap di ore di studio fra frequentanti e non frequentanti.

4) Ripetizione stessi esami.

Esiste una confusione di fondo fra la riconoscibilità formale (corrispondenza in base a SSD, CFU ed etichetta, cioè nome dell'esame) e quella dei contenuti. Il confronto viene effettuato sulla base dei programmi e tenendo conto della potenziale obsolescenza degli insegnamenti - ossia del tempo trascorso dal momento in cui l'esame di cui si chiede il riconoscimento è stato sostenuto e la presentazione della domanda. Data la specificità del percorso abilitante del corso di laurea LM 85bis nella valutazione del riconoscimento delle carriere pregresse viene dato particolare rilievo all'integrazione degli aspetti didattici ai contenuti teorici e metodologici delle discipline per raggiungere il pieno riconoscimento dei CFU.

Quanto sopra è ancor più significativo se si tiene conto della doppia abilitazione che il Corso di Studi in LM85bis fornisce allo studente e che va a caratterizzare l'intero impianto formativo tanto che nello stesso DM 249/2010 è esplicitamente presente l'indicazione che :” nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa”.

Pratica n. 8

Istanza di personale tecnico amministrativo che denuncia un fatto che ha leso e ferito la dignità della sua persona.

Il garante, a seguito di colloqui riservati, considerato il fermo intervento del Direttore del Dipartimento su tale tematica, riportato nelle "Osservazioni" di seguito riportate, considera conclusa la tematica.

.....Omissis.....

"Caro Studente, Gentile Studentessa, nelle scorse settimane sono venuto a conoscenza di una serie di esternazioni da parte di alcuni di voi sui social network indirizzate ad una unità di personale in servizio presso il Dipartimento da me diretto.

Tali esternazioni, corredate di nome e cognome di chi le ha diffuse in rete, costituiscono delle violazioni del codice penale per diffamazione

.....omissis..... Fermo restando che sono al corrente dei problemi che hanno scatenato questa campagna mediatica e che mi sto adoperando per trovare soluzioni capaci di risolverli, devo condannare con forza questo uso indebito e poco intelligente dei social network.

Nel ricordarvi che è mia consuetudine ascoltare le osservazioni e le lamentele, purché presentate nei modi corretti, mi corre l'obbligo di informare che, qualora si dovessero ripetere scambi di opinioni sul tipo di quelli verificatisi nelle scorse settimane, questa Direzione inoltrerà regolare denuncia agli uffici della Polizia Postale omissis.....

Non posso ovviamente rispondere per quanto riguarda le azioni legali che l'unità di personale potrebbe avviare, sin da ora, intentando una causa civile per risarcimento della lesione della reputazione, dell'onore e del decoro.

Augurandomi che simili episodi non si ripetano più e, quindi, di non essere costretto ad adire alle vie legali, mi scuso con quanti di voi, la stragrande maggioranza, non abbiano mai utilizzato i social network in modo improprio e ricordo a tutti che esiste la massima disponibilità da parte mia ad ascoltare le vostre critiche, costruttive, per migliorare i servizi messi a disposizione."

Pratica n. 10

Istanza di un docente convenzionato con l'Ospedale San Martino per ciò che riguarda l'attività clinica, che chiede un parere sul possibile riconoscimento di attività di reperibilità da lui svolta, che peraltro è stata riconosciuta ad un collega ospedaliero (a seguito di accordo stragiudiziale).

Il Garante dopo i necessari approfondimenti della tematica ritiene esaurienti le spiegazioni fornite dall'ufficio "Personale convenzionato con il SSN" che vengono di seguito riportate:

.....omissis.....

"I professori e ricercatori universitari di materia clinica svolgono attività assistenziali, inscindibili da quelle di didattica e di ricerca e a esse complementari presso le aziende e le strutture del Servizio Sanitario Regionale in conformità a modalità e criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università e nel rispetto della normativa vigente. Nello specifico il Protocollo Generale d'Intesa Regione Liguria/Università degli Studi di Genova e l'Accordo Attuativo dello stesso, sottoscritti il 17 marzo 2004 e tuttora in applicazione, individuano "Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino (oggi IRCCS AOU San

Martino/IST) istituto presso il quale realizzare i processi di integrazione e collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale per il raggiungimento degli propri obiettivi istituzionali.

In tale rapporto "convenzionato" ai professori e ricercatori universitari si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività' assistenziale, le norme contrattuali e di legge stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il loro stato giuridico e qualora i dispositivi non siano incompatibili con lo status di docente universitario .

In tale contesto il docente universitario, in regime di convenzione ed equiparato al Dirigente medico, qualora in servizio presso Unità Operative con attività continua, è tenuto al servizio di Pronta Disponibilità. L'istituto individua, nell'ambito del proprio piano annuale, le Unità Operative per le quali risulti opportuno prevedere il servizio di Pronta Disponibilità al fine di affrontare le situazioni di emergenza.

Il Servizio è limitato ai soli periodi notturni e festivi e dà diritto ad un'indennità per ogni turno nonchè ad una remunerazione oraria per il servizio prestato in presenza effettiva. L'Ateneo liquida, mensilmente, quanto dovuto per il servizio di Pronta Disponibilità prestato dai nostri docenti a fronte di estrapolazione dei dati necessari dai cartellini presenza mensili, verificata la corretta timbratura e valorizzazione della causale e/o acquisita apposita documentazione attestante il servizio reso.

Questo Ufficio, infine, non è a conoscenza che sia stato raggiunto un accordo stragiudiziale tra un dipendente ospedaliero e l'IRCCS AOU San Martino/IST in materia di riconoscimento di "attività di reperibilità".

In assenza di ulteriori elementi oggettivi portati all'attenzione dello scrivente ufficio, si resta a disposizione per quanto altro possa occorrere."

Pratica n. 17

Istanza di una studentessa che chiede il ricalcolo dei contributi studenteschi per l'anno accademico 2015/2016.

Dopo approfonditi contatti con il Settore Anagrafe reddituale, tasse e contributi, Benefici Universitari al quale ha chiesto di voler esaminare la richiesta alla luce delle documentazione prodotte, il Garante concorda con quanto le precisazioni fornite dalla Dirigente che riporta nel capitolo osservazioni per l'interesse che rivestono, vengono riportate nel capitolo "Osservazioni".

.....*omissis*.....

La normativa vigente (DPCM 159/2013; Decreto 7 novembre 2014) dispone che lo studente può essere considerato autonomo solo se si trova in entrambe le seguenti condizioni:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;*
- b) adeguata capacità di reddito: si fa riferimento ai redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro.*

In assenza di tali requisiti, il nucleo familiare dello studente, ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, viene "attratto" nel nucleo della famiglia di origine.

Come già comunicato, tali disposizioni sono perentorie, per cui non consentono margini di discrezionalità da parte di questa Amministrazione.

Peraltro, il dispositivo della sentenza prodotta, risalente al maggio del 2015, non sembra aver avuto rilievo alcuno al fine del rilascio dell'attestazione reddituale dalla S.V. prodotta, considerato che in data 30/11/2015 Le è stato rilasciato un documento ISEE che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Pertanto, nel ribadire la disponibilità di questa Amministrazione ad agevolare la S.V. nel pagamento della 2ª rata della contribuzione universitaria a.a. 2015/16, attraverso un piano di rateizzazione, previa Sua richiesta da produrre entro il 30/11/2016, si fa presente che, qualora dall'esito giudiziario emergessero, in futuro, condizioni di indipendenza reddituale riferite al periodo in questione (redditi 2013; patrimonio 2014), sarà cura di questa Amministrazione assumere provvedimenti di rettifica/conguaglio.

.....*omissis*.....

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione mi sembra doveroso segnalare, oltre alla ricca varietà degli argomenti trattati, riportati in forma sintetica nella prima parte, alcuni pareri ritenuti più interessanti e pertanto esposti integralmente nelle Osservazioni.

E' doveroso, altresì, segnalare l'impegno della segreteria nel fornire una significativa assistenza all'Ufficio del Garante.

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Adottato dal senato accademico in via definitiva in data 2.4.2012, con parere favorevole del consiglio di amministrazione

... omissis ...

TITOLO III- ORGANI CENTRALI

... omissis ...

CAPO II – ALTRI ORGANI CON COMPETENZA GENERALE

... omissis ...

Art. 31 – Il garante di Ateneo

1. Il garante è eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non è rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo, che non abbiano mai avuto un rapporto di servizio con l'Ateneo stesso. Ove tale rapporto venga costituito il garante decade dal suo ufficio.
2. Il garante esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo.
4. Presenta una relazione annuale agli organi di governo dell'Ateneo e alla commissione paritetica di Ateneo.